

PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE AFFIDATI A SOGGETTI ESTRANEI ALL’AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

La disciplina attualmente vigente in tema di incarichi di collaborazione esterna è contenuta nell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed è il frutto di una serie di successivi interventi legislativi tesi a circoscrivere sempre più il perimetro di operatività di detta norma.

La prima sostanziale revisione era stata operata dalla legge 244/2007 (finanziaria del 2008) che aveva introdotto una previsione di una normativa più rigorosa al fine di limitare l’utilizzo improprio di questa forma di lavoro e ridurre conseguentemente la spesa a carico delle pubbliche amministrazioni.

L’articolo 3, comma 55 della legge citata, nella sua attuale formulazione, consente agli enti locali di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali affidate dalla legge al Consorzio o previste nel programma approvato dall’Assemblea consortile.

L’obbligo della preventiva programmazione assembleare, ai sensi della suddetta normativa, non è pertanto necessaria qualora l’attività sia connessa allo svolgimento di compiti istituzionali, previsti espressamente da norme di legge e per il cui svolgimento l’ente non può contare su risorse proprie.

L’articolo 3 del vigente “Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi individuali per prestazioni d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza”, adottato, in esecuzione dell’articolo 3, comma 56 della medesima legge n. 244/2007 e ss.mm. e ii., dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28/2008 come successivamente modificato con deliberazione di n. 44/2008, prevede che l’Assemblea consortile approvi, ogni anno, il programma degli incarichi affidabili nel corso dell’esercizio di riferimento.

Al riguardo è importante precisare che la disciplina in oggetto non riguarda soltanto le spese per consulenze, studi e ricerche, bensì ogni attività di lavoro autonomo, in quanto la norma parla di “contratti di collaborazione autonoma”. Rimangono invece esclusi gli incarichi di natura istituzionale o obbligatoria, tra i quali sono da ricomprendere quelli previsti per legge, quali la nomina dell’Organo di revisione o dell’O.V.C. Rimangono inoltre esclusi gli incarichi che fanno capo alla disciplina in termini di contratti pubblici e di commissioni di gare e concorsi pubblici.

Tutto ciò premesso, nel corso del triennio 2024/2026 si autorizza l’affidamento degli incarichi a Soggetti estranei all’Amministrazione nelle materie istituzionali proprie dell’ente e dei servizi generali, amministrativi e finanziari di supporto ad esse, per le seguenti finalità:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi e adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;
- risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, connotate da una specifica complessità, in assenza di specifiche competenze interne;
- attività formative;
- rilascio di pareri legali e/o consulenze su questioni specifiche in assenza di specifiche competenze interne.

Altre disposizioni di legge definiscono i requisiti soggettivi dell’incaricato, la pubblicità e l’efficacia degli atti posti in essere, il controllo, mentre, a decorrere dall’anno 2020, non sono più efficaci (art. 57 comma 2 lettera b) D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, in Legge n. 157/2019) le normative finanziarie che prevedevano limiti di spesa al conferimento di detti incarichi.

Su tale quadro normativo ha influito in maniera significativa la L. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) ed i relativi decreti attuativi.

La legge anticorruzione ed i relativi decreti attuativi richiedono che il soggetto incaricato non abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non abbia comunque attribuito incarichi ad ex-dipendenti che abbiano esercitato, per conto del Consorzio, poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001), e che si impegni ad osservare e a far osservare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16-04-2013 n. 62 e s.m.i. ed il Codice di comportamento dei dipendenti del C.S.S.M., approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 09.06.2021.

L’articolo 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino e tengano aggiornate sul sito internet istituzionale, nell’apposita

sezione “Amministrazione trasparente”, le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Ai sensi della sopra citata normativa sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell’art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 165/2001.

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 15 del D.Lgs. 33/2013 il dirigente che disponga il pagamento del corrispettivo incorre in responsabilità disciplinare ed è soggetto ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Sulla base del combinato disposto dell’articolo 1, comma 42, della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) e dell’articolo 1, comma 173, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), nonché dell’art. 17 del summenzionato Regolamento consortile per il conferimento di incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo, gli atti di spesa di importo superiore ai 5.000,00 euro per il conferimento di detti incarichi vanno sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima.

Ad oggi, nel redigendo Bilancio di previsione 2024/2026 non sono destinate somme per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi propri dei programmi e delle missioni dell’ente. Si demanda al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza in materia di bilancio, la valutazione, nel rispetto della normativa nazionale e regolamentare, delle eventuali richieste di attivazione delle procedure di conferimento incarico per le materie precedentemente indicate, compreso il reperimento di idonee forme di finanziamento.